



Guardia di Finanza

SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Via Fiamme Gialle, 20 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862342242 - Fax 0862342345

Posta certificata: aq0230000p@pec.gdf.it

AVVISO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ECONOMIA DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Articolo 1 (Stazione Appaltante)

Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza di L'Aquila (di seguito "Scuola"), Via Fiamme Gialle, 20 - C.F. 93078000663 - Tel. 0862341111 e fax 0862342215.

Contatti: Sezione Acquisti - Tel. 0862342242 e fax 086342345 - posta elettronica aq0230246@gdf.it; pec: aq0230000p@pec.gdf.it.

Responsabile Unico del Procedimento: Maggiore Antonio Della Torre

Articolo 2 (Oggetto e validità)

L'Avviso disciplina l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici tenuto dalla "Scuola" ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. Esso ha validità fino al **13 marzo 2024**, ovvero fino all'emanazione di successivo, analogo documento.

Articolo 3 (Pubblicità)

Il presente Avviso, viene pubblicato sul sito internet della Guardia di Finanza "www.gdf.it", così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 4 (Categorie merceologiche)

L'elenco degli operatori economici (di seguito "Elenco") è organizzato nelle categorie merceologiche individuate nell'**allegato A** al presente Avviso.

Articolo 5 (Finalità)

- a. L'"Elenco" costituisce lo strumento per l'identificazione di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 6 (requisiti di ammissione), cui la "Scuola" provvederà ad affidare, mediante procedura in economia sulla piattaforme e-commerce (MePA) i lavori, i servizi e le forniture, ai sensi del richiamato art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità ed i limiti stabiliti dal vigente Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza, D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

Segue

- b. Il ricorso all'“Elenco”, da parte della “Scuola” resta comunque subordinato all'impossibilità di acquisire la tipologia di bene/servizio/lavoro, di cui necessita, attraverso le Convenzioni CONSIP, ovvero mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
- c. È comunque facoltà dell'Amministrazione procedere alla selezione dei fornitori a mezzo di avviso pubblico sul sito di committenza “www.gdf.it”.

Articolo 6 (Requisiti di ammissione)

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell'iscrizione nell'“Elenco”, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- b. conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- c. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'art. 80 del più volte citato decreto legislativo n. 50/2016 e all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.;
- d. possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- e. possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel modello di domanda di iscrizione.

Articolo 7 (Domanda di iscrizione)

- a. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, possono produrre domanda di iscrizione nell'“Elenco” **utilizzando, esclusivamente, il modulo costituente allegato B.**
- b. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento di validità temporale dell'“Elenco”.
- c. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del soggetto richiedente e, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, dovrà pervenire, tramite raccomandata, corriere espresso autorizzato, consegna a mano, ovvero via PEC e dovrà avere per oggetto: “Domanda di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila”.
- d. La domanda dovrà essere compilata, **utilizzando esclusivamente il modulo in allegato B** al presente Avviso, e corredata dalla seguente documentazione:
 - (1) copia del presente Avviso firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della domanda;
 - (2) autodichiarazione, sottoscritta dal medesimo firmatario, attestante:

Segue

- i. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza relativamente all'attività per la quale si richiede l'abilitazione;
- ii. il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- iii. la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45 e l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- iv. la circostanza di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art 1 bis, comma 14, della legge 383/01, come modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero di essersi avvalso dei medesimi piani individuali ma di aver concluso il periodo di emersione;
- v. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, sia con strumenti manuali che informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la domanda verrà resa, autorizzandone il relativo utilizzo;
- vi. autocertificazione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come da allegato C al presente Avviso, ovvero, nel caso di professionisti lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL, dichiarazione indicante la propria cassa previdenziale di appartenenza a cui l'Ente si rivolgerà per richiedere il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
- vii. autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, come da allegato D al presente Avviso;
- viii. autocertificazione ex. art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, come da allegato E al presente Avviso;

(3) ulteriore dichiarazione attestante:

- i. l'indicazione del fatturato annuo globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario (2021);
- ii. l'indicazione dell'importo relativo a lavori, servizi e forniture, riferito a ciascun settore merceologico per cui viene richiesta l'iscrizione, realizzato nell'ultimo esercizio finanziario (2021);
- iii. l'indicazione dell'elenco dei principali lavori, servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

I dati sopra attestati e/o autocertificati si intendono validi alla data di presentazione della domanda.

Segue

I singoli punti delle dichiarazioni di cui sopra potranno essere sostituiti o integrati dalla corrispondente documentazione di seguito riportata, in corso di validità, che potrà essere allegata alla domanda sia in originale che in copia fotostatica:

- ✓ certificato camerale d'iscrizione nel registro delle imprese;
- ✓ certificato generale del casellario giudiziale;
- ✓ certificato di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999;
- ✓ certificazione di qualità;
- ✓ eventuale licenza, concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo necessario per la legittima presentazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione.

- e. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del presente Avviso dovrà essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, mentre la documentazione di cui al punto precedente dovrà essere allegata da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Articolo 8 (Procedura di iscrizione)

- a. La "Scuola" disporrà l'iscrizione nell'"Elenco" ovvero disporrà, **entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda**, il rigetto motivato della stessa, di cui sarà data comunicazione per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal mittente nella domanda di iscrizione.
- b. Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine di cui al punto precedente **si intende sospeso** con riguardo al tempo assegnato ai candidati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.

Articolo 9 (Gestione dell'"Elenco", cancellazioni e aggiornamento)

- a. La "Scuola" si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo e alla comunicazione alle Autorità competenti.
- b. Gli operatori economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla "Scuola" eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o di documenti prodotti a corredo della domanda di iscrizione.
- c. La "Scuola" provvederà "d'ufficio" alla cancellazione dall'"Elenco" degli operatori economici:
- (1) nei cui confronti siano venuti meno i requisiti di ammissione richiesti;
 - (2) che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restando la conseguente attivazione dell'azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge;

Segue

- (3) che non abbiano provveduto a quanto indicato in sede di rinnovo annuale dell'iscrizione;
- (4) nei confronti dei quali sia stata contestata grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture affidate.
- d. Gli operatori economici abilitati potranno, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'“Elenco”, mediante semplice domanda scritta. La “Scuola” si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Avviso, nonché di annullare l'“Elenco” per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati;
- e. La presentazione della domanda e/o l'accoglimento della stessa non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Articolo 10 (Procedura di affidamento delle forniture)

- a. Ai fini dell'affidamento delle forniture, la “Scuola” si riserva la facoltà di invitare gli operatori economici, iscritti nell'“Elenco” per la categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire, a presentare offerta, con preferenza riguardo agli operatori economici iscritti sul Me.P.A., tenuto conto che l'affidamento fuori dal portale Mercato Elettronico della P.A. è da considerarsi come residuale.
- b. Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico, ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che - ad insindacabile giudizio della “Scuola” - per caratteristiche tecniche finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'“Elenco”.
- c. In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, la “Scuola” si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati.
- d. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell'affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all'esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.

Articolo 11 (Modalità di esecuzione dei lavori, servizi o forniture)

- a. In linea generale, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura o del servizio, salvo che la stazione appaltante non preveda espressamente tale possibilità. In caso di inosservanza di tale divieto, la “Scuola” si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di considerare la fornitura come non eseguita.
- b. Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura comporterà l'applicazione e l'addebito di penalità nella misura e nei termini riportati nella lettera di ordinazione/obbligazione

Segue

commerciale ovvero dal Capitolato Generale d'Oneri, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181.

- c. Fatto salvo ogni altro diritto, la "Scuola" si riserva la facoltà di risolvere di diritto i contratti, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi:
- (1) cessazione dell'attività da parte del commissionario;
 - (2) gravi e reiterati inadempimenti;
 - (3) venir meno dei requisiti di ordine generale e/o speciale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi;
 - (4) intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'affidatario, che ostacoli la corretta esecuzione della fornitura.
- d. L'affidatario sarà tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale la vigente normativa in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e mallevando la "Scuola" da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'affidatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della "Scuola" dimostrare di essere in regola con la normativa di cui sopra.
- e. Tutte le forniture/lavori/servizi saranno assoggettate a collaudo da parte di incaricati della "Scuola". L'esito favorevole del collaudo attesterà è propedeutico alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo pattuito.

Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti)

- a. Le fatture elettroniche relative alle prestazioni in argomento, dovranno essere emesse ed inviate ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a: "Guardia di Finanza - Scuola Ispettori e Sovrintendenti - Ufficio Amministrazione, via Fiamme Gialle, 20 - Loc. Coppito - 67100 L'Aquila - C.F. 93078000663", e riportare il codice univoco ufficio **00VOQW**
- b. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico postale sul conto corrente che l'impresa avrà cura di comunicare di volta in volta alla "Scuola" unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Articolo 13 (tutela dei dati personali)

- a. I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell'"Elenco" formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
- b. Tali dati saranno trattati per la finalità istruttorie connesse alla tenuta dell'"Elenco" e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

F.to l'originale

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Antonio Della Torre)**